



CAPITOLATO SPECIALE

TUTELA LEGALE

LOTTO 5

PERIODO

ORE 24:00 DEL 31.12.2023 – ORE 24:00 DEL 31.12.2026

COMUNE DI NORCIA

VIA A. NOVELLI 1

06046 NORCIA - PG

P.IVA 00453230542



DEFINIZIONI

CONTRAENTE	il soggetto che stipula l'assicurazione
ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione compreso l'Ente pubblico contraente
DIPENDENTE	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato e quindi sia a questo collegata da: -rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro – INAIL e non INAIL; -rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Concorrente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso.
AMMINISTRATORE	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'Assicurato in forma di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso
SOCIETÀ	l'Impresa che presta l'assicurazione
SINISTRO O CASO ASSICURATIVO	il verificarsi del fatto - cioè la controversia - per la quale è prevista l'assicurazione.
DURATA E/O PERIODO DI VALIDITA' DELLA POLIZZA	Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza.
PERIODO DI EFFICACIA	Il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di scadenza della polizza, così come indicate in polizza.



SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTRATTO

Contraente	Comune di Norcia
Durata polizza	Anni due giorni ventidue
Data di effetto	Ore 24:00 del 31.12.2023
Data di scadenza	Ore 24:00 del 31.12.2026
Frazionamento	Semestrale
Termine per il pagamento del premio	60 giorni dalla data di effetto della polizza
Broker	Mediass S.p.A.

Assicurati	Dipendenti e Amministratori come da definizione di polizza		
Massimali assicurati	€ 60.000,00 per caso assicurativo senza limite annuo		
Retroattività garanzia			10.09.2015
Postuma cessazione contratto	Anni 2	Data sc. postuma per cessazione contratto	31.12.2028
Postuma cessazione attività	Anni 2	Data sc. postuma per cessazione attività	31.12.2028

	Determinazione del premio:
Retribuzioni	€ 2.012.099,00
Tasso lordo pro mille	
Premio annuo lordo	



CONDIZIONI NORMATIVE

ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute senza dolo.

ART. 1.2 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 C.C..

ART. 1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 1.4 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

La denuncia di sinistro deve essere fatta dalla Società nel termine di trenta giorni da quello in cui il Contraente e/o singolo soggetto assicurato ne siano venuti a conoscenza.

La denuncia può essere presentata anche tramite il Broker o l'Agenzia cui è appoggiata la polizza.

In occasione della denuncia di sinistro l'assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, nonché una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro stesso.

In ogni caso l'assicurato deve trasmettere alla Società, con la dovuta urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.



ART. 1.5 VARIAZIONE DEL RISCHIO

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità del verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 c.c. con rinuncia del relativo diritto di recesso.

ART. 1.6 RECESSO O ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente, hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 150 (centocinquanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

ART. 1.7 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di anni tre con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2023 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2026.

Il contratto è soggetto a frazionamento semestrale con scadenza fissata al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.

Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdettato, senza obbligo di comunicazione fra le parti.

La Società si impegna, dietro richiesta del Contraente, a concedere una proroga tecnica della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore, per un periodo ulteriore di 120 giorni; il relativo rateo di premio dovrà essere corrisposto entro e non oltre i **trenta giorni** successivi all'avvio della proroga.

ART. 1.8 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente è tenuto a pagare, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c.:

- la prima rata di premio entro **60** (sessanta) giorni dalla data di decorrenza del contratto;



- le rate successive alla prima (incluso eventuali periodi di proroga e appendici) entro **60** (sessanta) giorni dalla data di scadenza.

Trascorsi i termini sopra indicati, fermo quanto disposto all'articolo della presente polizza inerente alla "clausola broker", la garanzia si riterrà sospesa e si intenderà riattivata dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme comunque le scadenze contrattuali convenute.

ART. 1.9 REGOLAZIONE DEL PREMIO

La presente polizza non è soggetta a regolazione. Premio FLAT.

ART. 1.10 ONERI FISCALI

Le spese di bollo, di tasse, imposte e contributi dipendenti dal presente contratto sono a carico dell'Assicurato.

ART. 1.11 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro in cui ha sede l'Assicurato.

ART. 1.12 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, debbono farsi, per essere valide, con lettere o a mezzo telefax alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia e/o Broker a cui è stata assegnata la polizza.

ART. 1.13 RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza, dalle sue appendici e per quanto non precisato in esse, dalle norme di legge.

ART. 1.14 PREVALENZA

Le norme contenute nella presente polizza e nel Capitolato Generale d'Oneri derogano e prevalgono, in caso di contrasto, sulle Condizioni Generali di Assicurazione.

ART. 1.15 – REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI - RECESSO

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'art. 1.5 Variazione del rischio e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

Il Contraente entro trenta giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.



Entro ulteriori trenta giorni la Società dovrà comunicare l'adesione alla proposta del Contraente ovvero la volontà di recedere.

In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione a decorrere dalla scadenza dell'annualità.

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di trenta giorni successivo alla scadenza dell'annualità. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione di informazioni sui sinistri, riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

ART. 1.16 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Entro 30 (trenta) giorni di ogni scadenza semestrale, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire alla Contraente tutti i dati afferenti l'andamento del rischio riferito al periodo trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, allegando un file excel con l'elenco di tutti i sinistri incluso le seguenti informazioni:

- numero di sinistro;
- data di accadimento;
- data di denuncia;
- tipologia di evento;
- importo liquidato o riservato;
- stato della pratica (aperto, senza seguito, vertenza).

Salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo ogni ulteriore informazione o dato richiesti dall'Amministrazione contraente dovranno essere forniti secondo la tempistica e le modalità dalla stessa indicate.

ART. 1.17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere indennizzato per i rischi per i quali è stipulato il contratto assicurativo.



ART. 1.18 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della Legge 196/03, le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 1.19 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010.

Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 1.20 CLAUSOLA BROKER

Il Comune di Norcia dichiara di essere assistito dalla Società **Mediass SpA** (piazza Ettore Troilo, 12 – 65127 Pescara), quale Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, iscritto al R.U.I. con n° B000190757.

Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti, tramite la Società Mediass SpA e in particolare:

- a) la Compagnia/Società darà preventiva comunicazione alla Mediass SpA affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- b) ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, anche se le stesse possono essere trasmesse per il tramite della Mediass SpA, le comunicazioni fatte alla Compagnia/Società dalla Mediass SpA, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dalla Mediass SpA e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia/Società, prevarranno queste ultime. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia/Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Compagnia/Società stessa;
- c) la Compagnia/Società, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva o, se del caso, dalla stipula del contratto o, comunque, dalla richiesta di emissione del presente contratto o di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere alla Mediass SpA la quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi;
- d) la polizza e le appendici emesse dalla Compagnia/Società ed inviate alla Mediass SpA, dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del



perfezionamento. Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia/Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;

- e) il Contraente effettuerà il pagamento dei premi o delle rate di premio alla Mediass SpA e il pagamento stesso sarà considerato, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 c.c., come effettuato alla Compagnia/Società. La Mediass SpA si dichiara debitore in proprio verso la Compagnia/Società degli importi a tal titolo incassati dal Contraente e si impegna a corrispondere gli stessi alla Compagnia/Società entro il giorno 10 del mese successivo alla data di effettivo incasso, così come risultante dalla relativa comunicazione che il broker invierà alla Compagnia;
- f) nel caso in cui le parti contrattuali concordino una variazione di polizza la Mediass SpA comunicherà tramite mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa, la decorrenza di garanzia, che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nell'appendice contrattuale. Tale data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali e anche se, in deroga all'art. 1901 primo comma c.c., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente. In ogni caso, la Mediass SpA, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento dei premi, si dichiara debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, verso la Compagnia/Società degli importi afferenti eventuali comunicazioni di incasso effettuate alla Compagnia/Società anche se da lui materialmente non incassati, nel limite di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato, quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima. Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate;
- g) nel caso di contratti ripartiti fra più Compagnie la Mediass SpA gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici;
- h) la presente clausola avrà efficacia per tutta la durata dell'incarico di brokeraggio e, in mancanza di attribuzione del servizio a nuovo broker, sino alla scadenza del presente contratto, incluse proroghe, riforme e/o sostituzioni.
- i) la Mediass SpA provvederà ad inviare alla Compagnia/Società di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia/Società comunicherà alla Mediass SpA il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- j) la Compagnia e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. La Compagnia comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.



CONDIZIONI DI GARANZIA

ART. 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, alle condizioni del presente contratto e nei limiti del massimale stabilito e dei casi indicati in polizza, assicura il rimborso delle spese necessarie per la difesa dei diritti e interessi degli assicurati, sia in sede extragiudiziale sia in sede giudiziale. L'assicurato sarà tenuto indenne anche dal pagamento degli oneri non ripetibili dalla controparte.

L'assunzione di oneri comprese le spese per:

- a) l'intervento di un legale, scelto liberamente dall'assicurato per la gestione del sinistro, nei termini di cui al successivo articolo 2.8
- b) l'intervento di un consulente tecnico e/o di perito di parte purché autorizzato in precedenza dalla Società
- c) l'intervento di consunti tecnici d'ufficio posti a carico dell'Assicurato
- d) il legale di controparte nell'eventualità della soccombenza dell'Assicurato
- e) il legale di controparte in caso di transazione del contenzioso, previa autorizzazione scritta della Società
- f) il procedimento penale (art. 535 c.p.p.) o per spese di giustizia nel giudizio per responsabilità amministrativa
- g) le indagini per la ricerca di prove a difesa. Tale attività può essere svolta sia in fase stragiudiziale sia in quella giudiziale
- h) l'anticipo della cauzione nei procedimenti penali insorti e celebrati all'estero
- i) l'assistenza di un interprete e per quelle riguardanti traduzioni di verbali o atti del procedimento quanto questo è insorto e celebrato all'estero
- j) la redazione di denunce, di querele, di istanze e ricorsi all'autorità giudiziaria
- k) il versamento del "Contributo Unificato" se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima
- l) la registrazione delle sentenze, anche nel caso in cui la parte soccombente non adempia; in tal caso la società effettuerà il recupero mediante il diritto di surroga
- m) le eventuali spese di domiciliazione del legale, qualora la fase giudiziale dovesse radicarsi presso un altro distretto giudiziario diverso da quello territorialmente competente per la controversia; non saranno tuttavia riconosciute indennità di trasferta
- n) l'intervento di un ulteriore legale quando l'evento ha dato origine ad un procedimento in sede penale ed uno in quello civile
- o) il caso in cui venga esperita l'attività per l'esecuzione forzata per il recupero dei danni; la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi

ART. 2.2 GARANZIE

Le garanzie sono operanti a favore degli assicurati per gli oneri sostenuti in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio,



all'adempimento dei compiti di ufficio, nonché alle mansioni e/o alle funzioni esercitate nell'esclusivo interesse dell'ente contraente.

Le garanzie valgono per:

1. l'esercizio di pretese di risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti dai soggetti assicurati per fatto illecito di terzi, nello svolgimento dell'attività oggetto della presente garanzia, compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell'Ente o di proprietà privata, purché nell'ambito dell'espletamento dei servizi autorizzati dall'Ente assicurato.
2. la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento degli incarichi istituzionali, compresi i fatti che si riferiscono alla circolazione stradale, quando gli assicurati per ragioni di servizio siano alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente. Sono inoltre compresi in garanzia i procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni a seguito di contestazione dell'inosservanza degli obblighi e adempimenti in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Ente assicurato abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi e alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione. La difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni opera anche per le violazioni alla normativa sulla Privacy, a condizione che il titolare del trattamento dei dati sia in regola con la normativa vigente
3. la difesa penale per delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio. La garanzia è subordinata ad una delle seguenti ipotesi:
 - a) assoluzione con sentenza passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualunque altra causa. È esclusa inoltre la definizione del procedimento con l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
 - b) derubricazione a reato colposo
 - c) archiviazione per infondatezza della notizia di reato
4. resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice ordinario e il Giudice di pace. La garanzia prevista in polizza è operante a primo rischio in caso di difesa penale, mentre è operante a secondo rischio in caso di operatività di una polizza per la responsabilità civile e/o la responsabilità patrimoniale. Nel caso di inoperatività od inattività della polizza di responsabilità civile e/o responsabilità patrimoniale, la garanzia è prestata a primo rischio;
5. la difesa in procedimenti e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, anche nella fase che precede l'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale, purché sia accertata l'assenza di dolo o colpa grave degli assicurati;
6. proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi e adempimenti alle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza, igiene sui luoghi di lavoro e mancato rispetto della disciplina dell'organizzazione degli orari di lavoro;



7. spese di resistenza per azioni di responsabilità avanti al giudice ordinario o al TAR: l'intervento della Società è sempre operante. Nel caso in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 comma 3 del Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di responsabilità civile o patrimoniale stipulata dall'Assicurato e prestata dalla Compagnia, la presente polizza opererà ad integrazione ed in eccedenza di ciò che è dovuto con la stessa. Nel caso di inoperatività della predetta copertura per qualsiasi motivo, la presente garanzia opererà a primio rischio.

ART. 2.3 ESCLUSIONI

Le garanzie della presente polizza non sono operanti quando la controversia:

- a) per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari, assimilabili a sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto espressamente previsto all'art. 2.2 Garanzie
- g) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche;
- h) nei casi di violazione degli Artt. n. 186, guida sotto l'influenza dell'alcool, n. 187, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e n. 189, comma 1, comportamento in caso d'incidente, del Nuovo Codice della Strada;

ART. 2.4 CONFLITTO DI INTERESSI

Se sussiste conflitto di interessi tra il Contraente ed i soggetti che rivestono la qualifica di assicurato, le garanzie sono sospese fino alla definizione del procedimento.

ART. 2.5 OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

L'Assicurazione è operante per i sinistri denunciati durante la durata della polizza, relativamente a fatti e/o eventi insorti nel **periodo di efficacia** della stessa, purchè la conoscenza di tali sinistri sia successiva alla decorrenza della polizza.

La garanzia è operante anche per i sinistri denunciati alla Società entro due anni dalla cessazione della polizza, relativamente a fatti e/o eventi insorti durante il **periodo di efficacia** della polizza.



ART. 2.6 INSORGENZA DEL SINISTRO

Ai fini della presente polizza, per **insorgenza del sinistro** si intende:

- * **in ambito civilistico**: il momento in cui avviene il fatto e/o l'evento contestato per il quale è prestata l'assicurazione, anche indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento, ovvero il momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme di legge, regolamenti, negozi giuridici o ai patti concordati;
- * **in ambito penale** : il momento in cui si è verificato il fatto e l'evento previsto dalla Legge come reato. In presenza di più violazioni della stessa natura si fa riferimento alla data della prima violazione;
- * **in ambito di responsabilità amministrativa** : il fatto, l'atto, l'omissione o il ritardo che ha generato il presunto danno erariale;
- * **relativamente al punto 6) dell'art. 2.2 Prestazioni garantite**:
 - ✚ il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale
 - ✚ il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge – nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

Si considera a tutti gli effetti come unico sinistro:

- _ vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse relative ad un medesimo atto
- _ indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tale ipotesi, la garanzia è prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il massimale resta unico ed è ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Qualora la singola quota di massimale non sia assorbita interamente per le spese sostenute dal soggetto su essa spettava, l'importo rimanente andrà ad integrare, se necessario, le quote spettanti ad altri soggetti.

ART. 2.7 GESTIONE DEL SINISTRO

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce, se possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. Ove ciò non riesca e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale o amministrativa, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini di cui al successivo Art. 2.8.

La garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento civile, penale o di responsabilità amministrativa, se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza una preventiva autorizzazione della Società.

In caso di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, tra l'Assicurato e la Società, è esperibile solamente l'azione giudiziaria.

La nomina di consulenti tecnici di parte e di periti viene concordata con la Società.



La Società non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

ART. 2.8 SCELTA DEI LEGALI E PERITI

L'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia iscritto presso il distretto ove ha sede l'ufficio giudiziario competente per il sinistro. L'assicurato comunicherà alla Società il nominato del legale scelto, contestualmente alla denuncia del sinistro.

Nel caso in cui il legale scelto sia iscritto presso un foro diverso da quello ove ha sede l'ufficio giudiziario competente per la controversia, la Società non riconoscerà le spese di trasferta, soggiorno e domiciliazione. In caso di omissione di tale segnalazione, se non sussiste conflitto d'interessi con la Società, quest'ultima indicherà il nominativo di un legale al quale l'assicurato potrà conferire mandato. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata all'assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, mettendola in regola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta dei periti.

ART. 2.9 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva e/o stragiudizialmente.

ART. 3.0 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i fatti o gli atti accaduti nei territori della U.E.

Per la responsabilità amministrativa, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino

La presente polizza è stata emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il giorno a

Formano parte integrante della polizza n. fogli dattiloscritti.

LA COMPAGNIA

IL CONTRAENTE

.....

